

Elementi di risposta all'interrogazione ordinaria a risposta orale N. 145 in aula "Equipollenza alle lauree del titolo di studio di educatore professionale e salvaguardia occupazionale" Presentata dal Consigliere regionale ROSSI.

La deliberazione di Giunta regionale n. 128-9035 del 16.5.2019, a relazione degli Assessori alle Politiche Sociali e alla Sanità della precedente legislatura, è stata adottata allo scopo di fare chiarezza rispetto alle diverse innovazioni normative intervenute sulla figura dell'Educatore professionale (di seguito E.P.) e di garantire la continuità e funzionalità dei servizi in cui opera tale figura.

Con il suddetto provvedimento sono state fornite indicazioni sulla figura dell'E.P. operante nei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali della regione Piemonte, nelle more del completamento della revisione nazionale della figura dell'E.P. e tenuto conto della normativa nazionale e, in particolare, del comma 517 dell'art. 1 della L. 145/2018 che ha modificato il comma 594 della L. 205/2017. Tale provvedimento è stato pubblicato sul BUR della Regione Piemonte, n. 25 del 20 giugno 2019, nonché portato a conoscenza dei vari gestori dei servizi socio-sanitari e sanitari a vario titolo interessati in merito al profilo dell'E.P.

In relazione alla citata D.G.R. n. 128-9035 del 16.5.2019 la Regione Piemonte si è costituita in giudizio a difesa del ricorso promosso da ANEP per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia del suddetto provvedimento. Attualmente, l'ANEP ha riproposto il ricorso in appello avanti la III Sezione del Consiglio di Stato. In particolare, secondo l'ANEP la Regione Piemonte avrebbe travisato quello che era lo scopo del legislatore nazionale preservando, in un'ottica di contenimento dei costi economici, il posto di lavoro di quel personale che, seppur non adeguatamente qualificato, già svolge funzioni di E.P. Invece, la D.G.R. in questione ha ripreso pari, pari la normativa statale, allo scopo di fornire elementi di chiarezza ai servizi in cui l'EP opera. La Legge n. 205/2017, art. 1, commi 594 e segg., ha definito la figura dell'educatore professionale secondo due declinazioni di profilo, ovvero quello di educatore socio pedagogico e quello di educatore socio sanitario. I due profili hanno percorsi di studio differenti, ma soprattutto hanno ambiti di intervento e di lavoro diversi, da un lato educativo dall'altro sanitario e riabilitativo.

Esclusivamente l'educatore socio sanitario (Laurea SNT-2) è abilitato ad operare come professionista sanitario della riabilitazione e ha l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito albo, ai sensi della L. n. 3/1998 (c.d. Lorenzin), dell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Con le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020 e, in particolare, all'art. 1, comma 465 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 è stato esteso sino all'anno 2012 il termine temporale di equipollenza dei titoli di educatore professionale. I titoli interessati devono essere conseguiti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, nonché indicati nella tabella del Decreto del Ministro della Salute 22 giugno 2016. Sulla base di quanto disposto dalla citata L. n. 160/219 i suddetti titoli di educatore professionale vengono riconosciuti equipollenti alla laurea nella classe L/SNT2 di educatore professionale socio sanitario.

Altresì, la Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), prevede all'art. 5, comma 5, la proroga al 30 giugno 2020 dell'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie. In particolare, la novella legislativa sostituisce all'art. 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole "entro il 31 dicembre 2019" con le parole "entro il 30 giugno 2020".

Per quanto riguarda il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L. 26 febbraio 1999, n. 42, si è tenuta una Conferenza dei Servizi (Ministero della Salute, le Regioni e le PP.AA.) in data 20-29 gennaio u.s. In esito alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi, la Regione Piemonte ha provveduto ad approvare la D.G.R. n. 11 – 123 del 13 marzo 2020, concernente l'avviso pubblico regionale per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio sanitario (D.M. 8 ottobre 1998, n. 520; L. n. 205/2017), in attuazione del D.P.C.M. 26 luglio 2011. Con successiva D.G.R. n. 10-1263 del 24 aprile 2020 si è provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27) dell'art. 37, comma 1, del D.L. n. 23/2020, a differire i termini di scadenza delle presentazioni delle domande dell'avviso pubblico per il riconoscimento di equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio sanitario di cui alla D.G.R. n. 11-123 del 13 marzo 2020, alla data del 14 luglio 2020.

Alla luce di quanto detto sopra, il quadro normativo riguardante il profilo E.P. si è recentemente modificato, con particolare riferimento alle innovazioni apportate dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) e alla Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 del Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162).

Compete alla Regione, pertanto, l'applicazione delle normative statali che interessano tale profilo professionale, nel rispetto delle proprie competenze in materia di professioni.

All'Ordine Professionale spetta, tra l'altro, la verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale; la tenuta, anche informatizzata e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti. Spetta, altresì, all'Ordine la vigilanza sugli iscritti agli albi, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, sulla base di quanto previsto dalla normativa di settore.

In ultimo, per opportuna informazione, rispetto al personale con profilo di Educatore Professionale, in servizio presso le AA.SS.RR. piemontesi e i presidi sanitari equiparati al SSR ai sensi della L. n. 833/1978, si allega alla presente nota una tabella contenente i dati relativi al personale con il suddetto profilo, aggiornati al 31 dicembre 2019.